

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

94/974/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra** 1

Accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra 2

- ★ **Atto finale** 160

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia sul trasporto marittimo 163

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia per quanto riguarda il riconoscimento del carattere regionale della peste suina africana nel Regno di Spagna 164

Commissione

94/975/CECA, Euratom:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra** 166

Prezzo: 33 ECU

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti per i quali la pubblicazione con è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1994

relativa alla conclusione da parte della Comunità europea dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra

(94/974/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una

parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, unitamente ai protocolli, agli scambi di lettere e alle dichiarazioni.

I testi suddetti sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 49 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

⁽¹⁾ GU n. C 341 del 5. 12. 1994.

ACCORDO

sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate «la Comunità», da una parte,

e la REPUBBLICA DI ESTONIA,

in appresso denominata «Estonia», dall'altra,

CONSIDERANDO che le parti ricordano i loro vincoli storici e i loro valori comuni; che esse desiderano rafforzare detti vincoli e instaurare relazioni strette e durature su basi reciproche affinché l'Estonia possa partecipare al processo di integrazione europea, consolidando e sviluppando ulteriormente le relazioni già create, segnatamente attraverso l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica;

CONSIDERANDO che il presente accordo contribuisce al conseguimento dell'associazione;

CONSIDERANDO che le parti si sono impegnate a rafforzare le libertà politiche ed economiche alla base del presente accordo e a sviluppare ulteriormente il nuovo sistema economico e politico dell'Estonia in modo da rispettare, anche conformemente agli impegni assunti nell'ambito della CSCE, lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, compresi quelli delle minoranze, e che preveda un regime pluripartitico con elezioni libere e democratiche nonché la liberalizzazione necessaria per introdurre l'economia di mercato;

CONSIDERANDO che le parti concordano nel ritenere che l'Estonia abbia ottenuto notevoli risultati per quanto riguarda le riforme politiche ed economiche e che ha intenzione di proseguire su questa via;

CONSIDERANDO che le parti rispetteranno gli impegni assunti nel quadro della CSCE, segnatamente quelli contenuti nell'Atto finale di Helsinki, nei documenti conclusivi delle riunioni di Madrid, di Vienna e di Copenaghen, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nelle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn, nel documento CSCE di Helsinki del 1992, nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo e della Carta europea dell'energia, dopo la ratifica;

CONSIDERANDO che il commercio e la liberalizzazione del commercio possono contribuire considerevolmente alla stabilità dell'Europa grazie alla cooperazione, principio fondamentale della Comunità europea;

CONSIDERANDO che occorre portare avanti, con l'aiuto della Comunità, le riforme politiche ed economiche in Estonia;

CONSIDERANDO che la Comunità intende contribuire a dette riforme e aiutare l'Estonia ad affrontare le conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale;

CONSIDERANDO che la piena applicazione dell'accordo è legata all'attuazione, da parte dell'Estonia, di un programma coerente di riforme economiche e politiche;

CONSIDERANDO che le parti riconoscono l'esigenza di una cooperazione regionale ininterrotta tra i paesi baltici, considerata la maggiore integrazione tra l'Unione europea (UE) e questi ultimi, e la necessità per i paesi baltici di proseguire parallelamente su questa via;

CONSIDERANDO che le parti si sono impegnate a liberalizzare gli scambi commerciali in base ai principi del GATT;

CONSIDERANDO che, secondo le previsioni delle parti, l'accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra di esse, e soprattutto per lo sviluppo del commercio e degli investimenti, di capitale importanza per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica;

CONSIDERANDO che è importante intensificare il dialogo politico tra le parti;

CONSIDERANDO che le parti riconoscono che l'Estonia intende, a termine, diventare membro dell'UE e che, secondo le parti, i più stretti rapporti di associazione instaurati dal presente accordo la aiuteranno a conseguire questo obiettivo;

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari,

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:

Klaus KINKEL

Ministro federale degli Affari esteri e Vicecancelliere federale della Repubblica federale di Germania, Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea

Sir Leon BRITTAN,

Membro della Commissione delle Comunità europee

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO:

Sir Leon BRITTAN

Membro della Commissione delle Comunità europee

LA REPUBBLICA DI ESTONIA:

Jüri LUIK

Ministro degli Affari esteri

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo sancito, in particolare, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, sono alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituiscono elementi fondamentali del presente accordo.
2. Le parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità della regione, che i paesi baltici mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi e moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.
3. Le parti ritengono che l'applicazione del presente accordo costituisca un passo decisivo verso la rapida conclusione di un accordo europeo tra l'Estonia e la Comunità europea.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 2

1. All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Estonia istituiscono una zona di libero scambio, secondo le sue disposizioni e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

3. Il dazio di base per ciascun prodotto contemplato dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il 1° gennaio 1994.

Le riduzioni successive previste dal presente accordo vanno applicate a detti dazi di base.

4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare riduzioni derivanti dall'accordo in materia di tariffe concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, i dazi ridotti sostituiscono i dazi di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e l'Estonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I

Prodotti industriali

Articolo 3

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Estonia elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

2. Gli scambi commerciali tra le parti per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in conformità con le disposizioni di detto trattato.

Articolo 4

I dazi doganali e le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo per i prodotti originari dell'Estonia.

Articolo 5

I dazi doganali e le restrizioni quantitative sulle importazioni in Estonia e le misure d'effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo per i prodotti originari della Comunità.

Articolo 6

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 7

All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e l'Estonia aboliscono negli scambi commerciali tra di esse, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

Articolo 8

1. All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e l'Estonia aboliscono negli scambi commerciali tra di esse, tutti i dazi doganali sulle esportazioni e gli oneri di effetto equivalente.

2. All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e l'Estonia aboliscono, negli scambi commerciali tra di esse, le restrizioni quantitative sulle esportazioni e le misure di effetto equivalente.

Articolo 9

Nel protocollo n. 1 sono previste disposizioni specifiche relative al commercio di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari dell'Estonia.

Articolo 10

Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunità di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato II.

CAPITOLO II

Agricoltura

Articolo 11

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e dell'Estonia.

2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92.

Articolo 12

Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati ivi elencati.

Articolo 13

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, cessano di applicarsi le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari dell'Estonia e sulle importazioni in Estonia di prodotti agricoli originari della Comunità.

2. I riferimenti alle concessioni previste dal presente accordo figurano negli allegati III, IV e V.

3. Le concessioni di cui al paragrafo 2 possono essere rivedute di concerto tra le parti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, in base ai principi e alle procedure di cui al paragrafo 4.

4. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità, delle regole della politica agraria dell'Estonia e del ruolo dell'agricoltura nell'economia estone, la Comunità e l'Estonia esaminano in sede di commissione mista, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

Articolo 14

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, e in particolare l'articolo 23, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 provochino gravi perturbazioni sui mercati dell'altra parte, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

Prodotti della pesca

Articolo 15

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Estonia, che sono contemplati dal regolamento (CEE) n. 3759/92.

Articolo 16

1. I riferimenti alle concessioni previste dal presente accordo figurano nell'allegato VI.

2. Ai prodotti della pesca si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni degli articoli 13, paragrafo 4, 14 e 18, paragrafi 2 e 3.

CAPITOLO IV

Disposizioni comuni

Articolo 17

Le disposizioni del presente titolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente titolo o nei protocolli n. 1 e n. 2.

Articolo 18

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, negli scambi tra la Comunità e l'Estonia:

- non si introducono nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni né oneri di effetto equivalente, né si aumentano quelli già applicati;
- non si introducono nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni né misure d'effetto equivalente, né si rendono più restrittive quelle esistenti.

2. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non limitano in alcun modo l'applicazione delle politiche agricole dell'Estonia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

3. Considerata la struttura tariffaria dell'Estonia al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, laddove non siano previsti dazi per i prodotti agricoli e qualora venga instaurato un nuovo regime tariffario per le importazioni di prodotti agricoli, in deroga al paragrafo 1 e nel quadro della sua politica agricola relativa alla produzione nazionale, l'Estonia può introdurre dazi su un numero limitato di prodotti agricoli originari della Comunità. Tali dazi possono essere introdotti solo per i primi due anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo e previa consultazione in sede di commissione mista. L'Estonia deve in ogni caso garantire un considerevole margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. All'occorrenza, il periodo di due anni può essere prolungato di un anno con decisione della commissione mista.

Articolo 19

1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 20

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui alterano la disciplina degli scambi prevista dal presente accordo.

2. Nell'ambito della commissione mista si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, in particolare, si avviano consultazioni di

questo tipo per poter tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell'Estonia sanciti nel presente accordo.

Articolo 21

L'Estonia può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 e dell'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie oppure determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà siano fonte di gravi problemi sociali.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Estonia ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità.

Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % delle importazioni totali dalla Comunità di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore a due anni, a meno che la commissione mista non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative oppure degli oneri o delle misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

L'Estonia informa la commissione mista di ogni misura eccezionale che intende adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito della commissione mista sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Estonia fornisce alla commissione mista un calendario con le date di abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. La commissione mista può decidere un calendario diverso.

Articolo 22

Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l'altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare le misure del caso nei confronti di tali pratiche in conformità con l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 26.

Articolo 23

Qualora un prodotto venga importato in quantità talmente maggiorate e in condizioni tali da recare o minacciare di recare:

- grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, oppure
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un serio deterioramento della situazione economica di una regione,

la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Estonia, può adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 26.

Articolo 24

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 8 e 18 porti a:

- i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice mantenga, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o
- ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 26. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

Articolo 25

Gli Stati membri dell'Unione europea (in appresso denominati «Stati membri») e l'Estonia procedono ad un graduale riordinamento dei monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e dell'Estonia per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi delle merci. La commissione mista è informata delle misure adottate a tal fine.

Articolo 26

1. Nel caso in cui la Comunità o l'Estonia assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 23 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra parte.

2. Nei casi specificati agli articoli 22, 23 e 24, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Estonia, fornisce alla commissione mista tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure si deve dare la priorità a quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate alla commissione mista e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, valgono le seguenti disposizioni:

a) Per quanto riguarda l'articolo 23, le difficoltà generate dalla situazione ivi descritta vengono sottoposte all'esame della commissione mista, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora la commissione mista o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando è stata sollevata la questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quella necessaria per porre rimedio alle difficoltà insorte.

b) Per quanto riguarda l'articolo 22, la commissione mista è informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice hanno aperto l'inchiesta. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta alla commissione mista, la parte importatrice può adottare le misure adeguate.

c) Per quanto riguarda l'articolo 24, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame della commissione mista.

La commissione mista può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora essa non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando le è stata sottoposta la questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Estonia, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate agli articoli 22, 23 e 24, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione; la commissione mista ne viene subito informata.

Articolo 27

Il protocollo n. 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo nonché i metodi di cooperazione amministrativa.

Articolo 28

L'accordo non preclude l'applicazione di proibizioni o restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci giustificate da motivi di pubblica moralità, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza; da motivi legati alla tutela della salute e della vita umana, animale o vegetale; alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o alla normativa in materia di oro e di argento. Le suddette proibizioni o restrizioni non costituiscono tuttavia uno strumento di arbitraria discriminazione o una restrizione non dichiarata degli scambi tra le parti.

Articolo 29

Il protocollo n. 4, valido fino al 31 dicembre 1995, riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra l'Estonia, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

TITOLO III

PAGAMENTI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

Articolo 30

Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti, nella misura in cui le transazioni all'origine dei pagamenti riguardano movimenti di merci tra le Parti liberalizzate in conformità del presente accordo.

Articolo 31

Facendo riferimento alle disposizioni del presente capitolo, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 32, fintantoché non sarà stata introdotta la piena convertibilità della moneta estone ai sensi dell'articolo VIII dell'accordo relativo al Fondo monetario internazionale l'Estonia è autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restri-

zioni valutarie per la concessione o l'assunzione di crediti a breve e a medio termine, nella misura in cui dette restrizioni vengono applicate all'Estonia per la concessione di detti crediti e sono permesse dallo statuto dell'Estonia nei confronti del FMI.

L'Estonia applica queste restrizioni in maniera non discriminatoria, al fine di perturbare il meno possibile l'attuazione del presente accordo. L'Estonia informa tempestivamente la commissione mista dell'introduzione di queste misure e degli eventuali cambiamenti.

Articolo 32

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono essere pregiudizievole al commercio tra la Comunità e l'Estonia:

- i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
- ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o dell'Estonia, o in una sua parte sostanziale;
- iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea oppure, per i prodotti contemplati dal trattato CECA, in base alle norme corrispondenti del trattato CECA, compreso il diritto derivato.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, la commissione mista adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Fino all'adozione di dette norme, per l'applicazione del paragrafo 1, punto iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 ci si baserà sulle disposizioni del presente accordo relative all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii) le parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dall'Estonia venga valutato tenendo conto del fatto che l'Estonia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea. La commissione mista, tenendo conto della situazione economica dell'Estonia, decide se detto periodo

debba essere prorogato per ulteriori periodi di tre anni.

- b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su casi particolari di aiuto pubblico.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo II:

— la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica;

— le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26 del Consiglio.

6. Se la Comunità o l'Estonia ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e

— non sia adeguatamente trattata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

— in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio agli interessi dell'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,

esse possono prendere opportune misure previa consultazione nell'ambito della commissione mista o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato nel suo ambito, applicabile tra le parti.

7. In deroga ad eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

Articolo 33

1. Le parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese quelle relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di

imposizione di tali misure, la parte che le ha introdotte presenta all'altra, non appena possibile, il calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o l'Estonia abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Estonia, a seconda dei casi, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, purché abbiano una durata limitata e una portata non più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Estonia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra parte.

Articolo 34

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, la commissione mista garantisce che, dal quarto anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, si applichino al funzionamento dello stesso i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa tenutasi a Bonn nell'aprile 1990, in particolare la libertà di decisione degli imprenditori.

Articolo 35

1. Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale al fine di ravvicinare il sistema doganale dell'Estonia a quello della Comunità.

2. Sono previsti in particolare:

- scambi di informazioni, anche sui metodi di indagine;
- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione;

- l'introduzione del documento amministrativo unico e il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e dell'Estonia;
- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto delle merci.

Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

3. Le parti si forniranno reciprocamente assistenza amministrativa, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 5.

Articolo 36

1. Le parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura dell'Estonia a quella della Comunità è fondamentale per l'instaurazione del libero scambio tra le Parti e per l'ulteriore integrazione economica dell'Estonia nella Comunità. L'Estonia cercherà pertanto di rendere progressivamente la sua legislazione commerciale compatibile con quella della Comunità.

2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estenderà in particolare ai seguenti settori: dumping, regole di concorrenza, legislazione doganale, norme e standard tecnici.

3. La Comunità fornisce all'Estonia l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, in particolare mediante:

- scambi di esperti;
- la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente in materia normativa;
- l'organizzazione di seminari;
- attività di formazione;
- un aiuto per la traduzione della normativa comunitaria nei settori pertinenti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 37

La commissione mista istituita dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale tra la Comunità economica europea e l'Estonia firmato l'11 maggio 1992 svolge i compiti ad essa assegnati dal presente accordo.

Articolo 38

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, la commissione mista ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. La commissione mista può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate di comune accordo tra le parti.

Articolo 39

1. Ciascuna delle parti può deferire alla commissione mista qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. La commissione mista può comporre la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi.

La commissione mista designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

Articolo 40

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e i loro diritti di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Articolo 41

L'accordo non impedisce ad una parte contraente di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il manteni-

mento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;

- d) ritenuta necessaria per rispettare i suoi obblighi e impegni internazionali in merito al controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.

Articolo 42

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- le misure applicate dall'Estonia nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese;
- le misure applicate dalla Comunità nei confronti dell'Estonia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, aziende o imprese dell'Estonia.

Articolo 43

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti dell'Estonia non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Articolo 44

1. Le parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce alla commissione mista tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio alla commissione mista e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno alla commissione mista.

Articolo 45

I protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e gli allegati da I a VI sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 46

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 47

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori ai quali si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio dell'Estonia.

Articolo 48

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e estone, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 49

Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle loro rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore, previa approvazione delle parti, il 1° gennaio 1995.

Qualora non venga approvato a tempo debito prima del 1° gennaio 1995, il presente accordo entrerà in vigore il

primo giorno del mese successivo all'approvazione di entrambe le parti.

Le parti si comunicano senza indugio l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di approvazione.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992 tra la Comunità economica europea e l'Estonia, è così modificato:

- sono abrogati l'articolo 3 e gli articoli da 5 a 12, nonché l'articolo 13, paragrafi 1 e 4;
- all'articolo 4, sono depennate le parole «gli scambi e» e le parole «sono condotti» vengono sostituite con «è condotta»;
- all'articolo 13, paragrafo 2, sono depennate le parole «In linea con gli obiettivi del presente articolo e».

Articolo 50

1. Nel caso in cui il presente accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio, ma prima del 31 dicembre 1995, ai fini dei titoli II e III e dei protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, per «data di entrata in vigore dell'accordo» si intende:

- la data di entrata in vigore, per quanto riguarda gli obblighi da adempiere a decorrere da tale data, e
- il 1° gennaio 1995, per quanto riguarda gli obblighi da adempiere successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento a tale data.

2. Qualora l'accordo entri in vigore in data successiva al 1° gennaio 1995, si applicano le disposizioni del protocollo n. 6.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles, den attende juli nitten hundrede og fireoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Juli neunzehnhundertvierundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα.

Done at Brussels on the eighteenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Bruxelles, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto luglio millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Brussel, de achttiende juli negentienhonderd vierennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Julho de mil novecentos e noventa e quatro.

Allakirjutatud Brüsselis juulikuu kaheksateistkümnendal päeval tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal.

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities


Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopa Ühenduste nimel



Por la República de Estonia

For Republikken Estland

Für die Republik Estland

Για τη Δημοκρατία της Εσθονίας

For the Republic of Estonia


Pour la république d'Estonie

Per la Repubblica di Estonia

Voor de Republiek Estland

Pela República da Estónia

Eesti Vabariigi nimel

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Juri Luik', written in a cursive style. The signature is positioned below the list of names and above a horizontal line.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

			<i>Pagina</i>
I	Articoli 3 e 11	Definizione dei prodotti industriali e agricoli	15
II	Articolo 10	Prodotti agricoli trasformati	15
III	Articolo 13, paragrafo 2	Concessioni della Comunità nel settore agricolo — concessioni in materia di dazi	16
IV	Articolo 13, paragrafo 2	Concessioni della Comunità nel settore agricolo — regime per l'importazione di animali vivi e carni	18
V	Articolo 13, paragrafo 2	Concessioni della Comunità nel settore agricolo — contingenti tariffari	19
VI	Articolo 16, paragrafo 1	Concessioni della Comunità nel settore della pesca	20

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 3 e 11 dell'accordo

Codice NC	Designazione delle merci
ex 3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:
ex 3502 10	— Ovoalbumina:
	— — altra:
3502 10 91	— — — essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 10 99	— — — altra
ex 3502 90	— altri:
	— — Albumine, diverse dall'ovoalbumina:
	— — — Lattoalbumina:
3502 90 51	— — — — essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)
3502 90 59	— — — — altra
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

ALLEGATO II

Merci di cui all'articolo 10

Merci per le quali la Comunità mantiene una componente agricola nei dazi

Codice NC	Designazione delle merci
2905 43	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee
3823 60	Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2

Alle importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Estonia, si applicheranno i dazi sotto indicati

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio %
0409	Miele naturale	17,3
0601 10 00	Bulbi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo	5,1
0602 10 90	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze Talee senza radici e marze Altre	4
0602 20 90	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile, altri	8,3
0602 99 91	Piante da fiori con boccioli	12
0602 99 30	Piantimi di fragole	8,3
0707 00 19	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati dal 16 maggio al 31 ottobre	16
0809 40 90	Prugne	7
0810 30 10	Ribes nero (cassis), fresco	8 ⁽²⁾
0810 40 30	Mirtilli neri del genere « <i>Vaccinium myrtillus</i> »	esenzione ⁽²⁾
0810 40 50	Frutti del « <i>Vaccinium macrocarpon</i> » e del « <i>Vaccinium corymbosum</i> »	3 ⁽²⁾
0810 90 80*70	Altre bacche	5
2005 30 00	Preparazione di ortaggi o di legumi: Crauti	15
2009 70 30	Succhi di mela di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C Di valore superiore a 18 ecu per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	12
2009 70 93	Di valore inferiore o uguale a 18 ecu per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	12
2009 70 99	Senza zuccheri addizionati	12

⁽¹⁾ In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, poiché il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove vengono indicati codici ex NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

⁽²⁾ Si applica il regime dei prezzi minimi specificato in allegato al presente allegato.

*Allegato all'allegato III***Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione**

1. Per ciascuna campagna di commercializzazione, si stabiliscono prezzi minimi all'importazione per i prodotti seguenti:

0810 30 10 Ribes nero (cassis)

0810 40 30 Mirtilli neri

0810 40 50 Frutti del «*Vaccinium macrocarpon*» e del «*Vaccinium corymbosum*»

I prezzi minimi all'importazione sono stabiliti dalla Comunità, di concerto con l'Estonia, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e dell'andamento del mercato comunitario.

2. Il rispetto dei prezzi minimi all'importazione è soggetto ai seguenti criteri:
 - in nessun trimestre di una campagna di commercializzazione il valore medio unitario di ciascuno dei prodotti elencati al paragrafo 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione;
 - in nessun periodo di quindici giorni il valore medio unitario dei prodotti elencati al paragrafo 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al 90 % del prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione, a condizione che i quantitativi importati durante quel periodo non siano inferiori al 4 % del livello normale annuale delle importazioni.
3. Qualora non venga rispettato uno di questi criteri, la Comunità può introdurre misure per garantire che sia rispettato il suo prezzo minimo all'importazione per ciascuna partita del prodotto in questione importata dall'Estonia.

ALLEGATO IV

Prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2

Regime d'importazione nella Comunità di animali vivi della specie bovina e per le carni di animali della specie bovina, ovina e caprina

1. Indipendentemente dalle disposizioni di bilancio di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 è aperto, per le importazioni dalla Lettonia, dalla Lituania e dall'Estonia, un contingente tariffario globale di 3 500 capi di animali vivi della specie bovina destinati all'ingrasso o alla macellazione, di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg, di cui al codice NC 0102.

Il prelievo ridotto o l'aliquota del dazio specifico applicabili agli animali che rientrano in detto contingente sono fissati al 25 % dell'importo totale del prelievo o dell'aliquota del dazio specifico.

2. Qualora dalle previsioni risulti che le importazioni nella Comunità in un determinato anno possono superare i 425 000 capi, la Comunità può prendere misure di salvaguardia in conformità del regolamento (CEE) n. 805/68, fatti salvi tutti gli altri diritti previsti dall'accordo.

3. È aperto, per le importazioni dalla Lettonia, dalla Lituania e dall'Estonia, un contingente tariffario globale di 1 500 tonnellate di carni di animali della specie bovina fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202.

Il dazio o il prelievo ridotto oppure l'aliquota del dazio specifico applicabili nell'ambito del contingente in questione sono fissati al 40 % del loro importo totale.

4. Nel quadro del regime autonomo all'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 3643/85, viene riservato alla Lettonia, alla Lituania e all'Estonia un contingente globale di 100 tonnellate di carni delle specie ovina o caprina fresche, refrigerate o congelate, di cui al codice NC 0204.

ALLEGATO V

Prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2

Alle importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'Estonia si applica una riduzione del 60% del prelievo variabile, del dazio ad valorem e/o dell'aliquota del dazio specifico entro i limiti dei quantitativi indicati (contingenti tariffari)

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Anno 1	Anno 2	Anni successivi
		<i>(in tonnellate)</i>		
0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate ⁽²⁾	800	900	1 000
0207 10 15 0207 21 10 0207 10 19 0207 21 90 0207 39 21 0207 41 41 0207 39 23 0207 41 51	Carcasse, petti e cosce di gallina	400	450	500
0402 10 19 0402 21 19	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere	1 000	1 250	1 500
0405 00 11 0405 00 19	Burro	700	750	800
0406 90	Formaggi	800	800	800
0701	Patate, fresche o refrigerate	800	900	1 000
0704	Cavoli	150	175	200
0712 10 00	Patate secche	60	60	60
0808	Mele, pere e cotogne, fresche	150	175	200
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili	400	450	500

⁽¹⁾ In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, poiché il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove vengono indicati codici ex NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

⁽²⁾ Esclusi i filetti presentati separatamente.

ALLEGATO VI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Prodotti originari dell'Estonia per i quali la Comunità concede riduzioni tariffarie

Codici NC	Designazione delle merci	Contingenti tariffari
0301 92 00 0302 66 00 0303 76 00	Anguille (<i>Anguilla</i> spp.) vive, fresche/refrigerate, congelate	100 t allo 0 %
0302 50 0302 69 35 0303 60 0303 79 41	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , freschi/refrigerati o congelati	2 500 t al 6 %
0302 69 19 0303 79 19	Altri pesci di acqua dolce, freschi/congelati, refrigerati	1 000 t al 4 %
ex 0304 10 19 ex 0304 20 19	Filetti di altri pesci di acqua dolce, freschi, congelati, escluse le carpe	500 t al 4,5 %
ex 1604 13 90	Preparazioni e conserve di spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	350 t al 10 %
ex 1604 19 94 ex 1604 19 95	Preparazioni e conserve di naselli Preparazioni e conserve di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	} 60 t al 10 %

ELENCO DEI PROTOCOLLI

PROTOCOLLO	TITOLO	<i>Pagina</i>
N. 1	sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento	22
N. 2	sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia	81
N. 3	relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa	85
N. 4	sulle disposizioni specifiche relative agli scambi tra l'Estonia, la Spagna e il Portogallo	154
N. 5	sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale	156
N. 6	sulle concessioni con limiti annuali	159

PROTOCOLLO N. 1

sul commercio dei tessili e dei capi d'abbigliamento

Articolo 1

Salvo disposizioni contrarie nel presente protocollo, per tutta la sua durata le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili elencati all'allegato I, originari dell'Estonia, non saranno soggette a limiti quantitativi o a misure di effetto equivalente.

Articolo 2

1. Qualora fossero introdotti limiti quantitativi, le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili di origine estone cui si applicano detti limiti verranno assoggettate a un sistema di duplice controllo, le cui modalità sono specificate nell'appendice A.

2. All'entrata in vigore del presente protocollo, le esportazioni nella Comunità dei prodotti di origine estone elencati all'allegato II non soggetti a limiti quantitativi verranno assoggettate a sorveglianza mediante il sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 1.

3. Previa consultazione secondo la procedura di cui all'articolo 15, le esportazioni nella Comunità dei prodotti di origine estone di cui all'allegato I non soggetti a limiti quantitativi diversi da quelli elencati all'allegato II possono essere assoggettate a sorveglianza dalla Comunità mediante il sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 1 oppure mediante un sistema di vigilanza preventiva.

Articolo 3

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente protocollo non sono soggette ai limiti quantitativi ivi fissati, purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

L'immissione in consumo dei prodotti importati nelle suddette condizioni è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità dell'Estonia e di un attestato di origine, conformemente alle disposizioni dell'appendice A.

2. Se le competenti autorità della Comunità riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente protocollo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati al di fuori della Comunità, esse comunicano entro quattro settimane alle autorità dell'Estonia i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici di prodotti della stessa categoria, senza imputarle sul limite quantitativo stabilito

a norma del presente protocollo per l'anno in corso o per quello successivo.

3. La Comunità e l'Estonia riconoscono il carattere particolare e differenziato delle reimportazioni di prodotti tessili nella Comunità previo perfezionamento in Estonia quale forma specifica di cooperazione industriale e commerciale.

Dette reimportazioni non sono soggette ai limiti quantitativi eventualmente fissati a norma dell'articolo 5 purché vengano effettuate in conformità delle normative sul perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità e siano oggetto del regime specifico di cui all'appendice C.

Articolo 4

Qualora vengano introdotti limiti quantitativi a norma dell'articolo 5, si applicano le seguenti disposizioni:

1) L'uso anticipato, durante un qualsiasi anno di applicazione del protocollo, di una frazione del limite quantitativo fissato per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti, fino al 5% del limite quantitativo per l'anno in corso.

Le forniture anticipate vengono detratte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2) I quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di applicazione del protocollo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo fino al 7% del limite quantitativo per l'anno in corso.

3) Per quanto riguarda le categorie del gruppo I, sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti:

— tra le categorie 2 e 3 e dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3, fino al 4% del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;

— tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 fino al 4% del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

I trasferimenti da una categoria qualsiasi dei gruppi II, III, IV e V ad una categoria qualsiasi dei gruppi I, II, III, IV e V sono autorizzati fino al 5% del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

4) La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti di cui sopra figura nell'allegato I del presente protocollo.

- 5) L'aumento registrato in una categoria di prodotti per l'applicazione cumulativa dei paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione del protocollo non deve superare i seguenti limiti:
- 13% per le categorie di prodotti del gruppo I,
 - 13,5% per le categorie di prodotti dei gruppi II, III, IV e V.
- 6) Le autorità dell'Estonia notificano preventivamente, con un anticipo di almeno 15 giorni, il ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 5

1. Le esportazioni dei prodotti tessili elencati all'allegato I del presente protocollo possono essere assoggettate a limiti quantitativi fissati secondo le modalità seguenti.
2. Qualora le importazioni di prodotti tessili originari dell'Estonia contemplati dal presente protocollo avvengano in quantitativi talmente aumentati o in condizioni tali da recare o minacciare di recare grave pregiudizio alla produzione comunitaria di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità può chiedere l'avvio di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15 del presente protocollo onde concordare un limite quantitativo appropriato per la categoria tessile in questione.
3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, l'Estonia si impegna a sospendere o a limitare al livello indicato dalla Comunità, a decorrere dalla notifica della richiesta di consultazioni, le esportazioni dei prodotti della categoria in questione nella Comunità o nella(e) regione(i) del mercato comunitario da essa specificata(e).

La Comunità autorizza l'importazione dei prodotti di detta categoria spediti dall'Estonia anteriormente alla data di presentazione della richiesta di consultazioni.

4. Se le consultazioni non consentono alle parti contraenti di trovare una soluzione soddisfacente entro il termine di cui all'articolo 15, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore al 106% del livello di importazioni raggiunto nell'anno di calendario precedente a quello durante il quale le importazioni hanno dato luogo alla richiesta di consultazioni.

Se necessario a causa della tendenza delle importazioni totali nella Comunità del prodotto in questione, il livello annuale fissato viene aumentato previa consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15.

5. Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente articolo viene determinato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 15.

6. Se vengono applicati i paragrafi 2, 3 e 4, l'Estonia si impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti oggetto di contratti conclusi prima dell'introduzione dei limiti quantitativi, fino a concorrenza del limite quantitativo stabilito.

7. Fino a quando non vengono comunicate le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 6, il paragrafo 2 del presente articolo si applica in base alle statistiche annuali trasmesse precedentemente dalla Comunità.

Articolo 6

1. Per garantire il buon funzionamento del presente protocollo, la Comunità e l'Estonia decidono di collaborare pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i necessari provvedimenti giuridici e/o amministrativi per combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizioni, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti il contenuto di fibre, i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. L'Estonia e la Comunità convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, la Comunità ritenga che si stia eludendo il presente protocollo, essa chiede l'avvio di consultazioni con l'Estonia per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Le consultazioni vengono avviate quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.

3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, su richiesta della Comunità l'Estonia prende, in via cautelare, tutte le misure necessarie per consentire, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, di adeguare i limiti quantitativi fissati a norma dell'articolo 5 in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 2 per l'anno di contingentamento nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 2, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

- a) se esistono prove sufficienti che i prodotti originari dell'Estonia sono stati importati eludendo il presente protocollo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 5;
- b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai

quantitativi, alla designazione o alla classificazione dei prodotti originari dell'Estonia, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione;

- c) se risulta che il territorio dell'Estonia è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari di questo paese, di introdurre limiti quantitativi per le stesse categorie di prodotti originari dell'Estonia, sempre che non siano già soggetti a limiti quantitativi, oppure di prendere le altre misure del caso.

5. Le parti decidono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa onde prevenire e risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all'elusione del presente protocollo, conformemente all'appendice A dello stesso.

Articolo 7

1. I limiti quantitativi stabiliti a norma del presente protocollo per le importazioni nella Comunità di prodotti tessili di origine estone non saranno suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2. Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali tali da causare una concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.

3. L'Estonia sorveglia le sue esportazioni di prodotti oggetto di restrizioni o di vigilanza nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente. Le consultazioni si tengono entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta.

4. L'Estonia si accerta che le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi nella Comunità vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

Articolo 8

In caso di denuncia del presente protocollo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, i limiti quantitativi fissati a norma dello stesso vengono ridotti pro rata temporis salvo diversa decisione congiunta delle parti contraenti.

Articolo 9

Le esportazioni estoni di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, di indumenti o altri prodotti tessili fabbricati a mano con i

tessuti di cui sopra e di altri manufatti tradizionali del folclore non sono soggette a limiti quantitativi, purché questi prodotti originari dell'Estonia soddisfino le condizioni di cui all'appendice B.

Articolo 10

1. Se la Comunità ritiene che un prodotto tessile oggetto del presente protocollo sia importato dall'Estonia nella Comunità a prezzi anormalmente inferiori a quelli praticati in condizioni di normale concorrenza, recando o minacciando di recare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, essa può richiedere consultazioni a norma dell'articolo 15, nel qual caso si applicano le seguenti disposizioni specifiche.

2. Se, in seguito a dette consultazioni, le parti riconoscono l'esistenza della situazione di cui al paragrafo 1, l'Estonia prende, nei limiti dei suoi poteri, le misure necessarie per rimediare alla situazione, segnatamente per quanto riguarda il prezzo del prodotto in questione.

3. Al fine di determinare se il prezzo di un prodotto tessile è anormalmente inferiore ai prezzi praticati in condizione di normale concorrenza, detto prezzo può essere confrontato:

- con i prezzi generalmente praticati alla vendita di prodotti simili, in condizioni normali, da altri paesi esportatori sul mercato del paese importatore;
- con i prezzi di prodotti nazionali simili ad uno stadio di commercializzazione comparabile sul mercato del paese importatore;
- con i prezzi minimi praticati da un paese terzo per lo stesso prodotto, nel corso di normali operazioni commerciali, nei tre mesi precedenti la richiesta di consultazioni, a condizione che la Comunità non abbia preso provvedimenti al riguardo.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, non si giunge a un accordo entro trenta giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può rifiutare temporaneamente le spedizioni del prodotto in questione ai prezzi di cui al paragrafo 1 fintantoché non si sarà trovata una soluzione reciprocamente soddisfacente.

5. In circostanze critiche e del tutto eccezionali, quando l'importazione di determinati prodotti dall'Estonia nella Comunità a prezzi anormalmente inferiori a quelli praticati in condizioni di normale concorrenza arreca un pregiudizio difficilmente riparabile, la Comunità può rifiutare temporaneamente l'importazione dei prodotti in questione in attesa che si trovi una soluzione durante le consultazioni, che sono avviate senza indugio.

Le parti fanno il possibile per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro dieci giorni lavorativi dall'avvio delle consultazioni.

6. Qualora la Comunità dovesse ricorrere alle misure di cui ai paragrafi 4 e 5, l'Estonia può chiedere consultazioni in qualsiasi momento per esaminare la possibilità di abolire o di modificare dette misure quando non sussistono più i motivi che le hanno rese necessarie.

Articolo 11

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche.

Qualora una decisione relativa alla classificazione modifichi il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente protocollo, tale prodotto rientra nel regime commerciale applicabile al criterio o alla categoria cui appartiene dopo detta modifica.

Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per le categorie di prodotti contemplate dal presente protocollo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi introdotti nel quadro del presente protocollo.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente protocollo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata all'Estonia e non riduce nessuno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente protocollo.

Nell'appendice A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

Articolo 12

1. L'Estonia trasmette alla Commissione delle Comunità europee precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate per le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente protocollo o a un sistema di duplice controllo, espressi in quantitativi e in valore e suddivisi per Stato membro della Comunità, nonché su tutti i certificati rilasciati dalle competenti autorità estoni per i prodotti di cui all'articolo 9 soggetti alle disposizioni dell'appendice B.

2. Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità dell'Estonia precisi dati statistici sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle sue autorità nonché le statisti-

che relative alle importazioni dei prodotti cui si applica il sistema di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. Le informazioni di cui sopra vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

4. Su richiesta della Comunità, l'Estonia fornisce i dati statistici relativi alle importazioni di tutti i prodotti contemplati dall'allegato I.

5. Qualora l'analisi delle informazioni scambiate dovesse rivelare notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15 del presente protocollo.

6. Per l'applicazione dell'articolo 5, la Comunità s'impegna a comunicare alle autorità dell'Estonia, prima del 15 aprile di ogni anno, le statistiche dell'anno precedente relative alle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente protocollo, suddivise per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

Articolo 13

L'Estonia evita qualsiasi discriminazione nel rilasciare le licenze di esportazione e i documenti di cui alle appendici A e B.

Articolo 14

Le parti decidono di esaminare ogni anno l'andamento del commercio di prodotti tessili e capi di abbigliamento nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 15 e in base alle statistiche di cui all'articolo 12.

Articolo 15

1. Salvo altrimenti disposto dal presente protocollo, alle procedure di consultazione ivi previste si applicano le seguenti disposizioni:

- nella misura del possibile, si tengono consultazioni periodiche. Non è esclusa la possibilità di consultazioni supplementari specifiche;
- le richieste di consultazioni devono essere notificate per iscritto all'altra parte;
- se del caso, dopo la richiesta di consultazioni viene trasmessa, entro un termine ragionevole (e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica), una relazione che illustri le circostanze che, a giudizio della parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta;
- le parti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese;

— il summenzionato periodo di un mese per concordare una soluzione reciprocamente accettabile può essere prolungato di concerto tra le parti.

2. La Comunità può richiedere consultazioni, conformemente al paragrafo 1, se riscontra che, in un particolare anno di applicazione del protocollo, sorgono difficoltà nella Comunità o in una delle sue regioni per un aumento repentino e rilevante, rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una data categoria del gruppo I soggetta ai limiti quantitativi fissati a norma del presente protocollo.

3. Su richiesta di una delle parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente protocollo. Le consultazioni avviate a norma del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze tra le parti.

Articolo 16

Le parti si impegnano a favorire gli scambi di visite tra singoli, gruppi e delegazioni dei settori commerciale e industriale onde agevolare i contatti a livello industriale,

commerciale e tecnico in relazione al commercio e alla cooperazione con l'industria tessile per i prodotti tessili e i capi d'abbigliamento, nonché a contribuire all'organizzazione di fiere ed esposizioni di comune interesse.

Articolo 17

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, su richiesta di una parte si tengono consultazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per trovare un'equa soluzione a qualsiasi problema relativo alla tutela dei marchi, disegni e modelli di capi d'abbigliamento e prodotti tessili.

Articolo 18

1. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, proporre di modificare il presente protocollo o denunciarlo previa notifica con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il protocollo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso.

2. Gli allegati, le appendici e i verbali concordati acclusi al presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa; poiché il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.
2. Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo oppure per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
3. L'espressione «indumenti per bambini piccoli ("bébés")» comprende gli indumenti sino alla taglia commerciale 86 compresa.

GRUPPO I A

Categoria	Codice NC 1994	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 (segue)	5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 ex 5604 90 00			
2	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13 5208 12 15 5208 12 19 5208 12 91 5208 12 93 5208 12 95 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 11 5208 22 13 5208 22 15 5208 22 19 5208 22 91 5208 22 93 5208 22 95 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 (segue)	5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00			
	5210 11 10 5210 11 90 5210 12 00 5210 19 00 5210 21 10 5210 21 90 5210 22 00 5210 29 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00			
	5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 21 00 5211 22 00 5211 29 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00			
	5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90			
	ex 5811 00 00			
	ex 6308 00 00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 a)	5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31-10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia:		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 (segue)	5515 29 90 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 11 5515 92 19 5515 92 91 5515 92 99 5515 99 10 5515 99 30 5515 99 90 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00			
3 a)	5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 30 5515 91 90	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 a) <i>(segue)</i>	5515 92 19 5515 92 99 5515 99 30 5515 99 90 ex 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00			

GRUPPO I B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	6,48	154
5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	4,53	221
6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,76	568
7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	5,55	180
8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	4,60	217

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali:		
32 a)	5801 22 00	a) di cui: velluti a coste, di cotone		
39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quelle a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna		

GRUPPO II B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	24,3 paia	41
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17	59
14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,72	1 389
15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,84	1 190
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	0,80	1 250
17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,43	700
18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
18 (segue)	6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia			
19	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	59	17	
21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	2,3	435	
24	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 10 6107 91 90 6107 92 00 ex 6107 99 00 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 10 6108 91 90 6108 92 00 6108 99 10	Camice da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo Camice da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	3,9	257	
26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	3,1	323	
27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	2,6	385	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27 (segue)	6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10			
28	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,61	620
29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,37	730
31	6212 10 00	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia	18,2	55
68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88		
73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,67	600
76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
76 (segue)	6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10			
77	ex 6211 20 00	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia		
78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77		
83	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 ex 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75		

GRUPPO III A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili		
34	5407 20 19	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza		
35	5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114:		
35 a)	5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37 (segue)	5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70			
37 a)	5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 90 50 ex 5905 00 70	a) di cui: non greggi né imbianchiti		
38 A	6002 43 11 6002 93 10	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine		
38 B	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90	Tendine, escluse quelle a maglia		
40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
41	5401 10 11 5401 10 19 5402 10 10 5402 10 90 5402 20 00 5402 31 10 5402 31 30 5402 31 90 5402 32 00 5402 33 10 5402 33 90 5402 39 10 5402 39 90 5402 49 10 5402 49 91 5402 49 99 5402 51 10 5402 51 30	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41 (segue)	5402 51 90 5402 52 10 5402 52 90 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 10 5402 61 30 5402 61 90 5402 62 10 5402 62 90 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00			
42	5401 20 10 5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 ex 5403 32 00 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 20 00	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa		
43	5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 10 00 5406 20 00 5508 20 90 5511 30 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto		
46	5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 30 10 5105 30 90	Lana e peli fini, cardati o pettinati		
47	5106 10 10 5106 10 90 5106 20 11 5106 20 19 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto		
48	5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48 (segue)	5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90			
49	5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto		
50	5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99	Tessuti di lana o di peli fini		
51	5203 00 00	Cotone cardato o pettinato		
53	5803 10 00	Tessuti di cotone a punto di garza		
54	5507 00 00	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
55	5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 91 5506 90 99	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
56	5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto		
58	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59	5702 10 00 5702 31 10 5702 31 30 5702 31 90 5702 32 10 5702 32 90 5702 39 10 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 ex 5702 99 00 5703 10 10 5703 10 90 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 10 5703 90 90 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 31 5705 00 39 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58		
60	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati		
61	ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 10 5806 31 90 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		
62	5606 00 91 5606 00 99 5804 10 11 5804 10 19 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62 (segue)	5807 10 10 5807 10 90 5808 10 00 5808 90 00 5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
63	5906 91 00 ex 6002 10 10 6002 10 90 ex 6002 30 10 6002 30 90 ex 6001 10 00 6002 20 31 6002 43 19	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche		
65	5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10 ex 6002 10 10 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 ex 6002 30 10 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65 <i>(segue)</i>	6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99			
66	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		

GRUPPO III B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	17 paia	59
67	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6305 31 10 6307 10 10 6307 90 10	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento:		
67 a)	6305 31 10	a) di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene		
69	6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza	7,8	128
70	6115 11 00 6115 20 19 6115 93 91	Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) Calze da donna, di fibre sintetiche	30,4 paia	33

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	9,7	103
74	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1,54	650
75	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	0,80	1 250
84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali		
85	6215 20 00 6215 90 00	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17,9	56
86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia	8,8	114
87	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6216 00 00	Guanti, diversi da quelli a maglia		
88	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6217 10 00 6217 90 00	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), esclusi quelli a maglia		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
90	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche		
91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende		
93	ex 6305 20 00 ex 6305 39 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene		
94	5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		
95	5602 10 19 5602 10 31 5602 10 39 5602 10 90 5602 21 00 5602 29 90 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti		
96	5603 00 10 5603 00 91 5603 00 93 5603 00 95 5603 00 99 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 91 6210 10 99 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
96 (segue)	ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99			
97	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		
98	5609 00 00 5905 00 10	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97		
99	5901 10 00 5901 90 00 5904 10 00 5904 91 10 5904 91 90 5904 92 00 5906 10 10 5906 10 90 5906 99 10 5906 99 90 5907 00 00	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100		
100	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie		
101	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche		
109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
110	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti		
111	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende		
112	6307 20 00 ex 6307 90 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		
113	6307 10 90	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia		
114	5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90	Tessuti e manufatti per usi tecnici		

GRUPPO IV

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
115	5306 10 11 5306 10 19 5306 10 31 5306 10 39 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 11 5306 20 19 5306 20 90 5308 90 11 5308 90 13 5308 90 19	Filati di lino o di ramiè		
117	5309 11 11 5309 11 19 5309 11 90 5309 19 10 5309 19 90 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 10 5309 29 90 5311 00 10 5803 90 90 5905 00 31 5905 00 39	Tessuti di lino o di ramiè		
118	6302 29 10 6302 39 10 6302 39 30 6302 52 00 ex 6302 59 00 6302 92 00 ex 6302 99 00	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia		
120	ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè		
121	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè		
122	ex 6305 90 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia		
123	5801 90 10 6214 90 90	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia		

GRUPPO V

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
124	5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 90 00 5503 10 11 5503 10 19 5503 10 90 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 10 5503 90 90 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90	Fibre sintetiche in fiocco		
125 A	5402 41 10 5402 41 30 5402 41 90 5402 42 00 5402 43 10 5402 43 90	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41		
125 B	5404 10 10 5404 10 90 5404 90 11 5404 90 19 5404 90 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		
126	5502 00 10 5502 00 90 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00	Fibre artificiali in fiocco		
127 A	5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42		
127 B	5405 00 00 ex 5604 90 00	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali		
128	5105 40 00	Peli grossolani, cardati o pettinati		
129	5110 00 00	Filati di peli grossolani o di crine		
130 A	5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
130 B	5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 00	Filati di seta, diversi da quelle della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)		
131	5308 90 90	Filati di altre fibre tessili vegetali		
132	5308 30 00	Filati di carta		
133	5308 20 10 5308 20 90	Filati di canapa		
134	5605 00 00	Filati metallici		
135	5113 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine		
136	5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 90 10 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00	Tessuti di seta o di cascami di seta		
137	ex 5801 90 90 ex 5806 10 00	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta		
138	5311 00 90 ex 5905 00 90	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramie		
139	5809 00 00	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati		
140	ex 6001 10 00 6001 29 90 6001 99 90 6002 20 90 6002 49 00 6002 99 00	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche		
141	ex 6301 90 90	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
142	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila		
144	5602 10 35 5602 29 10	Feltri di peli grossolani		
145	5607 30 00 ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa		
146 A	ex 5607 21 00	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi		
146 B	ex 5607 21 00 5607 29 10 5607 29 90	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A		
146 C	5607 10 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
147	5003 90 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), diversi da quelli non cardati né pettinati		
148 A	5307 10 10 5307 10 90 5307 20 00	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
148 B	5308 10 00	Filati di cocco		
149	5310 10 90 ex 5310 90 00	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm		
150	5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati		
151 A	5702 20 00	Rivestimenti del suolo, di cocco		
151 B	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti «tufted» o «floccati»		
152	5602 10 11	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti		
153	6305 10 10	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
154	5001 00 00 5002 00 00 5003 10 00 5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00 5102 10 10 5102 10 30 5102 10 50 5102 10 90 5102 20 00 5103 10 10 5103 10 90 5103 20 10 5103 20 91 5103 20 99 5103 30 00 5104 00 00 5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 10 5301 30 90 5305 91 00 5305 99 00 5201 00 10 5201 00 90 5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00 5302 10 00 5302 90 00 5305 21 00 5305 29 00 5303 10 00 5303 90 00 5304 10 00 5304 90 00 5305 11 00 5305 19 00 5305 91 00 5305 99 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura Seta greggia (non torta) Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), non cardati né pettinati Lane, non cardate né pettinate Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304 Cotone non cardato né pettinato Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Abaca (canapa di Manila o « <i>Musa textilis</i> Née»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
156	6106 90 30 ex 6110 90 90	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
157	6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99 ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 00 6114 90 00	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156		
159	6204 49 10 6206 10 00 6206 10 00 6215 10 00	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta		
160	6213 10 00	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta		
161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159		

ALLEGATO II

Prodotti non soggetti a limiti quantitativi ma soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo

(Le designazioni complete delle categorie di cui al presente allegato figurano nell'allegato I del presente protocollo.)

Categorie:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
20
39
117
118

Appendice A

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE

Articolo 1

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare l'Estonia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

2. Le competenti autorità della Comunità informano le competenti autorità estoni di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

- a) una descrizione dei prodotti;
- b) la categoria e i codici NC corrispondenti;
- c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione o la categoria di qualsiasi prodotto contemplato dal presente protocollo, le competenti autorità della Comunità concedono un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione o della categoria di un prodotto contemplato dal protocollo si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, le parti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15 del protocollo onde adempiere all'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 11, paragrafo 1 dello stesso.

5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, le competenti autorità comunitarie ed estoni abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 15, al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

TITOLO II

ORIGINE

Articolo 2

1. I prodotti originari dell'Estonia possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente protocollo previa presentazione di un certificato di origine estone conforme al modello allegato alla presente appendice.

2. Il certificato di origine viene rilasciato dai competenti organismi autorizzati a norma della legislazione estone se i prodotti in causa possono essere considerati originali dell'Estonia ai sensi delle pertinenti norme comunitarie.

3. I prodotti dei gruppi III, IV e V possono tuttavia essere importati nella Comunità, secondo il regime previsto dal presente protocollo, previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesti che i prodotti in questione sono originari dell'Estonia ai sensi delle pertinenti norme comunitarie.

4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di circolazione EUR.1 o di un formulario EUR.2 compilati conformemente alle norme comunitarie pertinenti.

Articolo 3

Il certificato di origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. I competenti organismi autorizzati a norma della legislazione estone sono tenuti ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

Articolo 4

Quando vengono adottati criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata, che consenta di individuare il criterio in base al quale è stato rilasciato il certificato o è stata compilata la dichiarazione.

Articolo 5

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

Sezione I

Esportazione

Articolo 6

Le competenti autorità dell'Estonia rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dall'Estonia di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi definitivi o provvisori fissati a norma dell'articolo 5 del protocollo entro i limiti quantitativi corrispondenti, eventualmente modificati a norma degli articoli 4, 6 e 8 del protocollo, e dei prodotti tessili soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi come previsto all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del protocollo.

Articolo 7

1. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente protocollo devono essere conformi al modello 1 allegato alla presente appendice e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. Nondimeno, qualora la Comunità dovesse ricorrere alle disposizioni degli articoli 5 e 7 del protocollo, a norma del verbale concordato n. 1, o alle disposizioni del verbale concordato n. 2, i prodotti tessili coperti dalle licenze di esportazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella(e) regione(i) della Comunità indicata(e) nelle licenze.

2. Qualora siano stati introdotti limiti quantitativi a norma del presente protocollo, ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria corrispondente e copre unicamente una delle categorie di prodotti soggette a limiti quantitativi. La licenza può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

3. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi devono essere conformi al modello 2 allegato alla presente appendice. Esse riguardano soltanto una categoria di prodotti e possono essere utilizzate per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

Articolo 8

Le competenti autorità comunitarie devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

Articolo 9

1. Le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi a norma del presente protocollo vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

Articolo 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.

Sezione II

Importazione

Articolo 11

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi o a un sistema di duplice controllo a norma del presente protocollo è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 12

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 11 entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

2. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente protocollo sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. Nondimeno, qualora la Comunità dovesse ricorrere alle disposizioni degli articoli 5 e 7 del protocollo, a norma del verbale concordato n. 1, o alle disposizioni del verbale concordato n. 2, i prodotti tessili coperti dalle autorizzazioni d'importazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella(e) regione(i) della Comunità ivi indicata(e).

3. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti

quantitativi sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per la categoria e per l'anno di contingentamento in questione.

Articolo 13

1. Se le competenti autorità della Comunità constano che i quantitativi totali coperti dalle licenze rilasciate dalle competenti autorità dell'Estonia per una determinata categoria, in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detta categoria a norma dell'articolo 5 del protocollo, eventualmente modificato a norma degli articoli 4, 6 e 8 dello stesso, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, esse informano immediatamente le competenti autorità dell'Estonia e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 15 del protocollo.

2. Le competenti autorità della Comunità possono rifiutare di rilasciare un'autorizzazione di importazione per le esportazioni di prodotti di origine estone soggetti a limiti quantitativi o a un sistema di duplice controllo e non coperti da licenze di esportazione estoni rilasciate conformemente alle disposizioni della presente appendice.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 6 del protocollo, se le competenti autorità della Comunità autorizzano l'importazione di questi prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi fissati a norma del protocollo senza l'esplicito consenso delle competenti autorità dell'Estonia.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

Articolo 14

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente

indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni del protocollo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistingerlo.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: EE;
- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:
 - BL = Benelux
 - DE = Repubblica federale di Germania
 - DK = Danimarca
 - EL = Grecia
 - ES = Spagna
 - FR = Francia
 - GB = Regno Unito
 - IE = Irlanda
 - IT = Italia
 - PT = Portogallo
- un numero di una cifra che indica l'anno di contingentamento, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 4 per il 1994;
- un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;
- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

Articolo 15

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «delivré a posteriori» o «issued retrospectively».

Articolo 16

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità estoni per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicata» o «duplicate».
2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 17

La Comunità e l'Estonia collaborano strettamente all'attuazione della presente appendice. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 18

Per garantire una corretta applicazione della presente appendice, la Comunità e l'Estonia si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma della presente appendice.

Articolo 19

L'Estonia trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati e ai facsimili delle firme dei funzionari autorizzati a firmare le licenze di esportazione e i certificati di origine. L'Estonia informa la Commissione di qualsiasi modifica a queste informazioni.

Articolo 20

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviando il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità estoni indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 della presente appendice.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dal protocollo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della presente appendice.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le competenti autorità estoni conservano per almeno due anni le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti.

6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in consumo dei prodotti in questione.

Articolo 21

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità o dell'Estonia risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni del presente protocollo, le parti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le competenti autorità dell'Estonia svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare

elusive o trasgressive della presente appendice. L'Estonia comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della trasgressione, tra cui la vera origine delle merci.

3. Previa accordo tra la Comunità e l'Estonia, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le competenti autorità della Comunità e dell'Estonia si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione del proto-

collo. Queste informazioni possono riguardare la produzione di tessili in Estonia e il commercio del tipo di prodotti tessili oggetto del presente protocollo tra l'Estonia e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio estone prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione utile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni della presente appendice, le competenti autorità dell'Estonia e della Comunità possono decidere di prendere le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del protocollo e tutte le altre misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2 No
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products) <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)	
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires	
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (¹) Quantité (¹)	12 FOB value (²) Valeur fob (²)
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté économique européenne.		
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At - À on - le <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (Signature) (Stamp - Cachet) </div>	

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (²) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.


1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No
	3 Quota year Année contingentaire		4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products)		
	LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)		
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	6 Country of origin Pays d'origine		7 Country of destination Pays de destination
	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB value (2) Valeur fob (2)
		13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.	
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At - À , on - le	
		(Signature)	(Stamp - Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.



(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2 No BD
	3 Export year Année d'exportation	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products) <hr/> LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)	
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY CATÉGORIE TEXTILE NON LIMITÉE	
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (1) Quantité (1)
		12 FOB value (2) Valeur fob (2)
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the Agreement on trade in textile products between the European Community and the Republic of Estonia. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté économique européenne et la république d'Estonie.		
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At - À on - le (Signature) (Stamp - Cachet)	



*Appendice B**di cui all'articolo 9***Prodotti dell'artigianato e del folclore originari dell'Estonia**


1. L'esonero di cui all'articolo 9, relativo ai prodotti di fabbricazione artigianale, si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti:

- a) tessuti ottenuti su telati azionati esclusivamente a mano o a pedale, che fanno parte della tradizionale fabbricazione artigianale dell'Estonia;
- b) indumenti o altri prodotti tessili della tradizionale fabbricazione artigianale estone, fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e cuciti solo a mano, senza l'intervento di alcuna macchina;
- c) prodotti tradizionali del folclore estone, fabbricati a mano, indicati nell'elenco concordato tra la Comunità e l'Estonia.

L'esonero viene concesso solo per i prodotti corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità dell'Estonia conformemente al modello allegato alla presente appendice. Detti certificati devono indicare i motivi che ne giustificano il rilascio; le competenti autorità comunitarie li accettano dopo essersi accertate che i prodotti in questione rispondono ai requisiti enunciati nella presente appendice. Sui certificati relativi ai prodotti di cui alla lettera c) deve figurare a caratteri ben visibili la dicitura «FOLCLORE». Qualora vi siano divergenze di opinioni tra le parti circa la natura dei prodotti, si tengono consultazioni entro un mese per risolvere il problema.

Se le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti contemplati dalla presente appendice raggiungono proporzioni tali da causare difficoltà nella Comunità, si avviano quanto prima consultazioni con l'Estonia per ovviare alla situazione fissando, se necessario, un limite quantitativo secondo la procedura di cui all'articolo 15 del presente protocollo.

2. Le disposizioni dei titoli IV e V dell'appendice A si applicano *mutatis mutandis* ai prodotti contemplati dal paragrafo 1 della presente appendice.



1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2 No
3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Economic Community	
	CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS A MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS A LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne	
	4 Country of origin Pays d'origine	5 Country of destination Pays de destination
6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	7 Supplementary details Données supplémentaires	
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	9 Quantity Quantité	10 FOB value ⁽¹⁾ Valeur fob ⁽¹⁾
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4: a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) ⁽²⁾ b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) ⁽²⁾ c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Economic Community, and the country shown in box No 4. Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4: a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) ⁽²⁾ b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) ⁽²⁾ c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté économique européenne et le pays indiqué dans la case 4.		
12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À , on — le <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (Signature) (Stamp — Cachet) </div>	

⁽¹⁾ In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.
⁽²⁾ Delete as appropriate — Biffer la (les) mention(s) inutile(s).



Appendice C

Alle reimportazioni nella Comunità, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del presente protocollo, dei prodotti elencati nell'allegato alla presente appendice si applicano le disposizioni del protocollo, a meno che esse corrispondano specificamente alle seguenti disposizioni particolari:

- 1) Fatto salvo il paragrafo 2, sono considerate reimportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo soltanto le reimportazioni nella Comunità di prodotti oggetto dei limiti quantitativi specifici stabiliti nell'allegato al presente protocollo.
- 2) Le reimportazioni non contemplate dall'allegato al presente protocollo possono essere assoggettate a limiti quantitativi specifici, previa consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15 del protocollo, purché i prodotti in questione siano soggetti a limiti quantitativi a norma del protocollo, a un sistema di duplice controllo o a misure di vigilanza.
- 3) Considerati gli interessi di entrambe le parti, di sua iniziativa o in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 15 del protocollo la Comunità può prendere in considerazione:
 - a) trasferimenti tra categorie, usi anticipati o riporti da un anno all'altro di frazioni dei limiti quantitativi specifici.
 - b) aumenti dei limiti quantitativi specifici.
- 4) La Comunità, tuttavia, può applicare automaticamente le norme di flessibilità di cui al paragrafo 3 entro i seguenti limiti:
 - a) i trasferimenti tra categorie non possono superare il 20 % del quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;
 - b) il riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro non può superare il 10,5 % del quantitativo fissato per l'anno di utilizzazione effettiva;
 - c) l'uso anticipato dei limiti quantitativi specifici da un anno all'altro non può superare il 7,5 % del quantitativo fissato per l'anno di utilizzazione effettiva.
- 5) La Comunità informa l'Estonia di tutte le misure prese a norma dei paragrafi precedenti.
- 6) Le competenti autorità della Comunità addebitano i limiti quantitativi specifici di cui al paragrafo 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione preventiva richiesta dalla normativa comunitaria in materia di perfezionamento passivo [regolamento (CEE) n. 636/82]. L'imputazione sui limiti quantitativi specifici è effettuata per l'anno in cui è rilasciata l'autorizzazione preventiva.
- 7) Gli organismi autorizzati a norma della legislazione estone rilasciano un certificato di origine per tutti i prodotti contemplati dal presente protocollo conformemente all'appendice A del protocollo. Il certificato contiene un riferimento all'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 6 per dimostrare che l'operazione di perfezionamento indicata è stata realmente effettuata in Estonia.
- 8) La Comunità comunica all'Estonia i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità della Comunità che rilasciano le autorizzazioni preventive di cui al paragrafo 6, nonché i modelli dei timbri utilizzati.
- 9) Fatti salvi i paragrafi da 1 a 8, l'Estonia e la Comunità proseguono le consultazioni onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile, che consenta a entrambe le parti di beneficiare delle disposizioni del protocollo in materia di traffico di perfezionamento passivo, onde contribuire ad una reale espansione del commercio dei prodotti tessili tra l'Estonia e la Comunità.

Allegato all'appendice C

(Le descrizioni dei prodotti delle categorie elencate nel presente allegato sono riportate nell'allegato I del presente protocollo)

CONTINGENTI TPP

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

Categoria	Unità	Anno(i)
(p.m.)	(p.m.)	(p.m.)

Verbale concordato n. 1

Nel quadro del protocollo n. 1 sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, le parti convengono che l'articolo 5 del protocollo non impedisce alla Comunità di applicare, qualora sussistano le necessarie condizioni, le misure di salvaguardia per una o più regioni conformemente ai principi del mercato interno.

In tal caso, l'Estonia verrà informata preventivamente delle disposizioni pertinenti dell'appendice A del protocollo da applicare.

Verbale concordato n. 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1 del protocollo n. 1 sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, se lo giustificano motivi tecnici o amministrativi incontestabili oppure al fine di risolvere i problemi economici derivanti dalla concentrazione regionale delle importazioni o di combattere l'elusione e la violazione delle disposizioni del presente protocollo, la Comunità instaura, per un periodo di tempo limitato, un sistema di gestione specifico conforme ai principi del mercato interno.

Tuttavia, qualora le parti non trovino una soluzione soddisfacente durante le consultazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, su richiesta della Comunità, l'Estonia accetta di rispettare limiti temporanei per una o più regioni della Comunità. In tal caso, detti limiti non ostano all'importazione nella(e) regione(i) in questione dei prodotti spediti dall'Estonia in base a licenze di esportazione ottenute prima che la Comunità notificasse ufficialmente a questo paese l'introduzione dei limiti suddetti.

La Comunità informa l'Estonia delle misure tecniche e amministrative che entrambe le parti devono prendere per l'esecuzione dei precedenti paragrafi conformemente ai principi del mercato interno.

Verbale concordato n. 3

Nel quadro del protocollo sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, le parti convengono che l'Estonia cercherà di non privare le regioni della Comunità che hanno tradizionalmente quote relativamente modeste dei contingenti comunitari, delle importazioni di prodotti utilizzati come materie prime dalla loro industria di trasformazione.

La Comunità e l'Estonia convengono inoltre che, in caso di necessità, si terranno consultazioni per evitare eventuali problemi al riguardo.

Verbale concordato n. 4

Nel quadro del protocollo n. 1 sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, l'Estonia accetta di collaborare, a decorrere dalla data della richiesta e in attesa delle consultazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, evitando di rilasciare licenze di esportazione che aggraverebbero ulteriormente i problemi dovuti alla concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.

Verbale concordato n. 5

Nel quadro del protocollo sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, le parti convengono di avviare consultazioni specifiche, prima che inizi il terzo anno di applicazione del presente protocollo, per riesaminare l'applicazione del sistema di duplice controllo, segnatamente l'elenco dei prodotti oggetto di questa vigilanza.

PROTOCOLLO N. 2

relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia

Articolo 1

1. La Comunità accorda le concessioni tariffarie di cui all'allegato I per i prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato II, tuttavia, si accordano riduzioni della componente agricola entro i limiti quantitativi fissati nel medesimo allegato.

2. La commissione mista può:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
- aumentare i quantitativi di prodotti agricoli trasformati che possono beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente protocollo.

3. La commissione mista può sostituire le concessioni con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo constatate sui mercati della Comunità e della Lettonia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Essa stabilisce l'elenco dei prodotti cui sono applicabili gli importi compensativi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

Articolo 2

Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

- per «merci» si intendono i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
- per «componente agricola» si intende la parte dell'onere corrispondente alla differenza tra i prezzi, sui mercati interni delle parti, dei prodotti agricoli che si ritiene siano entrati nella fabbricazione delle merci e i prezzi di questi prodotti agricoli nelle importazioni dai paesi terzi;
- per «componente non agricola» si intende la parte dell'onere ottenuta detraendo dall'onere totale la componente agricola;
- per «prodotti di base» si intendono i prodotti agricoli che si ritiene siano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CE) n. 3448/93;

— per «quantitativo di base», si intende il quantitativo calcolato, per un prodotto di base, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3448/93 e che serve a determinare la componente agricola applicabile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento.

Articolo 3

1. La Comunità accorda all'Estonia le seguenti concessioni:

- la componente non agricola dell'onere viene ridotta come previsto all'articolo I;
- per le merci per le quali l'allegato I prevede una componente agricola ridotta (MOBR), detta componente è calcolata riducendo del 20% nel 1995, del 40% nel 1996 e del 60% a partire dal 1997 i quantitativi di base dei prodotti di base per i quali è concessa una riduzione del prelievo. Nel caso degli altri prodotti di base di queste merci, le riduzioni corrispondenti, per gli stessi anni, sono del 10, del 20 e del 30%. Dette riduzioni vengono concesse nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato II; per i quantitativi che superano tali contingenti viene ripristinata la componente agricola applicabile nei confronti dei paesi terzi.

2. Le componenti agricole sono sostituite da componenti agricole ridotte qualora le suddette merci siano aggiunte in conformità della procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 4

L'Estonia applica i dazi in vigore il 1° gennaio 1995 alle importazioni dei prodotti agricoli trasformati di cui al regolamento (CE) n. 2448/93, originari della Comunità. Se desidera applicare i dazi previsti dall'articolo 18, paragrafi 2 e 3 del presente accordo, l'Estonia provvede a darne comunicazione alla commissione mista. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Estonia effettua una distinzione fra la componente agricola e la componente non agricola dei dazi. L'Estonia abolisce, in tre fasi annuali uniformi, la componente agricola dei dazi entro tre anni dalla data della separazione. La commissione mista riduce la componente agricola del dazio secondo i principi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino del presente protocollo.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione applicabili nella Comunità alle merci originarie dell'Estonia

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquote dazi Paesi terzi	Aliquote dazi SPG	Aliquote dei dazi applicabili	
				all'entrata in vigore	dall'1. 1. 1996
1521 10 90	Cere vegetali	3	0	0	0
1521 90 99	Cere di api	2,5	0	0	0
1704 10 11	Gomme da masticare sotto forma di strisce	8 + MOB MAX 23	2 + MOB MAX 23	0 + MOBR MAX 23	0 + MOBR MAX 23
1704 10 19	Gomme da masticare, — altre	8 + MOB MAX 23	2 + MOB MAX 23	0 + MOBR MAX 23	0 + MOBR MAX 23
1704 90 71	Caramelle di zucchero cotto	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z
1704 90 75	Caramelle	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	12	9	5	0
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao				
1806 10 00	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti				
1806 10 10*11		10	3	0	0
1806 10 10*19		10	—	5	0
1806 10 10*91		10 + MOB	3 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR
1806 10 10*99		10 + MOB	—	5 + MOBR	0 + MOBR
1806 10 30*10		10 + MOB	3 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR
1806 10 30*90		10 + MOB	—	5 + MOBR	0 + MOBR
1806 10 90*10		10 + MOB	3 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR
1806 10 90*90		10 + MOB	—	5 + MOBR	0 + MOBR
1806 20 10		12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
1806 20 30		12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
1806 20 50		12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquote dazi Paesi terzi	Aliquote dazi SPG	Aliquote dei dazi applicabili	
				all'entrata in vigore	dall'1. 1. 1996
1806 20 70		19 + MOB	—	10 + MOBR	0 + MOBR
da 1806 20 80 a 1806 90 50		12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
da 1806 90 60 a 1806 90 90		12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
1905 10 00		9 + MOB MAX 24 + AD F/M	0 + MOB MAX 24 + AD F/M	0 + MOBR MAX 24 + AD F/M	0 + MOBR MAX 24 + AD F/M
1905 20		13 + MOB	0 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR
1905 30 tranne 1905 30 91		13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	—	6 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z
1905 30 91		13 + MOB MAX 35 + AD F/M	—	6 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M
1905 40		14 + MOB	—	7 + MOBR	0 + MOBR
1905 90 10		6 + MOB MAX 20 + AD F/M	0 + MOB MAX 20 + AD F/M	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M
1905 90 20		7 + MOB	0 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR
1905 90 30		14 + MOB	4 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR
da 1905 90 40 a 1905 90 90 tranne 1905 90 60		13 + MOB MAX 30 + AD F/M	—	6 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M
1905 90 60		13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	—	6 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z
2102 10 39	Lieviti	15 + MOB	4 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR
2105	Gelati	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
2202 10 00	Bevande rinfrescanti	15	6	3	0
2201 10 19	Acque minerali	4	0	0	0
2203 00 90	Birra	24	14	9	7
2208 90 31	Vodka	1,3 ECU/% vol/hl + 5 ECU/hl	—	1,1 ECU/% vol/hl + 4 ECU/hl	0,9 ECU/% vol/hl + 3,5 ECU/hl
2208 90 55	Liquori	1,6 ECU/% vol/hl + 10 ECU/hl	—	1,4 ECU/% vol/hl + 8 ECU/hl	1,1 ECU/% vol/hl + 7 ECU/hl
2208 90 59	Altre	1,6 ECU/% vol/hl + 10 ECU/hl	—	1,4 ECU/% vol/hl + 8 ECU/hl	1,1 ECU/% vol/hl + 7 ECU/hl

ALLEGATO II

Contingenti tariffari applicabili alle importazioni nella Comunità delle merci originarie dell'Estonia per le quali viene concessa una riduzione della componente agricola a norma dell'articolo 3

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi (tonnellate)					
		1995	1996	1997	1998	1999	2000
1704 10 11	Gomme da masticare sotto forma di strisce	120	132	144	156	168	180
1704 10 19	Gomme da masticare, altre						
1704 90 71	Caramelle di zucchero cotto						
1704 90 75	Caramelle						
1805	Cacao in polvere	25	28	31	34	37	41
1806	Cioccolata	60	66	72	78	84	90
1905	Pasticceria industriale	100	110	120	130	140	150
2102 10 39	Lieviti	15	17	18	20	21	23
2105	Gelati	10	11	12	13	14	15
2203	Birra	150	165	180	195	210	225
2208 90 31	Vodka	80	88	96	104	112	120
2208 90 55	Liquori	15	17	18	20	21	23
2208 90 59	Altre acquaviti	15	17	18	20	21	23

PROTOCOLLO N. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per «valore in dogana» si intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979;
- f) per «prezzo franco fabbrica» si intende quello pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nei territori in questione;
- h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis;
- i) per «valore aggiunto» si intende il prezzo franco fabbrica meno il valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;

- j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato «sistema armonizzato» o «SA»);
- k) con il termine «classificato» si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Criteri d'origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente protocollo, sono considerati:

1) prodotti originari della Comunità:

- a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
- b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;

2) prodotti originari dell'Estonia:

- a) i prodotti totalmente ottenuti in Estonia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
- b) i prodotti ottenuti in Estonia contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto in Estonia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

Articolo 3**Cumulo bilaterale**

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i materiali originari dell'Estonia ai sensi del presente protocollo sono considerati materiali originari della Comunità e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i materiali originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati materiali originari dell'Estonia e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Estonia, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 del presente protocollo.

Articolo 4**Cumulo con materiali originari della Lettonia e della Lituania**

1. a) In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari della Lettonia o della Lituania ai sensi del protocollo n. 3, allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi, si considerano originari della Comunità e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

b) In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari della Lettonia o della Lituania ai sensi del protocollo n. 3, allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi, si considerano originari dell'Estonia e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

2. I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati originari della Comunità o dell'Estonia se il valore aggiunto in questi territori supera il valore dei materiali utilizzati originari della Lettonia o della Lituania.

In caso contrario, ai fini dell'applicazione del presente accordo o dell'accordo tra la Comunità e la Lettonia e la Lituania, questi prodotti si considerano originari della Lettonia o della Lituania, a seconda del paese con il maggior valore dei materiali originari.

3. Ai fini del presente articolo, negli scambi tra la Comunità, la Lettonia e la Lituania nonché tra l'Estonia e questi due paesi e tra i tre paesi suddetti si applicano norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo.

Articolo 5**Prodotti totalmente ottenuti**

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), sono considerati «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Estonia:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j).

2. L'espressione «loro navi» e «loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applica soltanto nei confronti delle navi officina:

- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Estonia,
- che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'Estonia,

- che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri della Comunità o dell'Estonia o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Estonia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Estonia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, all'Estonia, a loro enti pubblici o cittadini,
- il comandante o gli ufficiali delle quali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Estonia,
- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Estonia.

3. Le espressioni «la Comunità» e «l'Estonia» comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità e dell'Estonia.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o dell'Estonia, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Estonia, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Estonia.

3. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di questi prodotti, e si

applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario, perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si prendono in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essicazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) (i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
(ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o dell'Estonia;
- f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

5. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o dell'Estonia, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, né delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Estonia, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4.

Articolo 13

Reimportazione delle merci

I prodotti originari esportati dalla Comunità o dall'Estonia verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 3 o 4, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono quelle che erano state esportate, e
- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 14

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e dell'Estonia oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4, tra i territori della Comunità e della Lettonia o della Lituania, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari dell'Estonia o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e dell'Estonia oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4, della Lettonia o della Lituania, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari dell'Estonia o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'Estonia.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

- a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) una descrizione esatta delle merci,
 - ii) la data di scarico e ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate,
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito o
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 15

Esposizioni

1. I prodotti spediti da una delle parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per riconoscere loro l'origine comunitaria o estone e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra parte contraente;
- c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.

Articolo 17

Normale procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III.

Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

L'esportatore conserva per almeno tre anni i documenti di cui al paragrafo precedente.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno tre anni le domande di certificati di circolazione EUR.1.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dell'Estonia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari dell'Estonia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli da 2 a 4 sul cumulo, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o dell'Estonia sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Estonia.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali.

8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 8, il certificato EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
- b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTÉRIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITADO A POSTERIORI», «TAGENTJÄRELE VÄLJAANTUD».

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «DUPLIKAAT».

3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono apposte nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da questa data.

Articolo 20

Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condi-

zione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

Articolo 21

Procedura semplificata per il rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 17, 18 e 19 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale una domanda di certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 17 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità competenti, che la casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve:

- a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;
- b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 «Osservazioni» del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ΑΠΛΟΓΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «LIHTSUSTATUD PROTSEDUUR».

5. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 «Richiesta di controllo» del certificato EUR.1 il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

- a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;
- b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno tre anni;
- c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 30 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da esse ritenute utili. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto a informare le autorità competenti, secondo modalità da esse determinate, delle merci che intende spedire, per consentire loro di procedere a tutti i controlli che giudicano necessari prima della partenza delle merci.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i necessari controlli degli esportatori autorizzati. Gli esportatori devono accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme della Comunità, degli Stati membri e dell'Estonia relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

Articolo 22

Validità della prova d'origine

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o circostanze eccezionali.
3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.

Articolo 23

Presentazione della prova d'origine

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato e della fattura comportante la dichiarazione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 24

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui ai capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 25

Formulario EUR.2

1. Fatto salvo l'articolo 16, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 3 000 ecu può essere dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.
2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.
3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.
4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.
5. Le disposizioni degli articoli 22 e 23 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

Articolo 26

Esonero dalla prova formale dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 300 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 800 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

*Articolo 27***Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato EUR.1 o sul formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sul formulario EUR.2, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

*Articolo 28***Importi espressi in ecu**

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre parti contraenti.

Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione o di un altro paese citato all'articolo 4 del presente protocollo.

Quando la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ecu al 1° ottobre 1994.

Per ciascuno di quinquenni successivi, gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dalla commissione mista in base ai tassi di cambio dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.

Nel procedere a detta revisione, la commissione mista garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ecu.

TITOLO V

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA*Articolo 29***Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi**

Le autorità doganali degli Stati membri e dell'Estonia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

*Articolo 30***Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2**

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o il formulario EUR.2, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche appropriate.

4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati entro dieci mesi alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere consi-

derati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Articolo 31

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 30 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti alla commissione mista.

Comunque sia, per la composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione si applica la legislazione dello Stato suddetto.

Articolo 32

Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

Articolo 33

Zone franche

1. Gli Stati membri e l'Estonia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'Estonia importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articolo 34

Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione «Comunità» utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione «prodotti originari della Comunità» non rientrano i prodotti originari di queste zone.

2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 35.

Articolo 35

Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 2 ed i riferimenti a detto articolo si applicano mutatis mutandis al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, sono considerati:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

- a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla;
- b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari dell'Estonia o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7;

2) prodotti originari dell'Estonia:

- a) i prodotti totalmente ottenuti in Estonia;
- b) i prodotti ottenuti in Estonia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla ai sensi del presente protocollo e che

siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture «Estonia» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di «prodotti originari di Ceuta e Melilla», il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Modifiche del protocollo

La Commissione mista esamina ogni due anni, o quando l'Estonia o la Comunità ne facciano richiesta, l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti eventualmente necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

Articolo 37

Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti designati dall'Estonia.

Articolo 38

Allegati

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 39

Esecuzione del protocollo

La Comunità e l'Estonia prendono, ciascuna per quanto le riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 40

Intese con la Lettonia e la Lituania

Le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per la conclusione di intese con la Lettonia e la Lituania ai fini dell'applicazione del presente protocollo. Esse si notificano reciprocamente le misure prese a tal fine.

Articolo 41

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito, nel territorio della Comunità o dell'Estonia oppure, laddove si applicano le disposizioni dell'articolo 2, in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in Lettonia o in Lituania, a condizione che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE

Premessa

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Nota 1

- 1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 1.3. Quando nell'elenco compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola della colonna 3.

Nota 2

- 2.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.
- 2.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
- 2.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati «materiali di qualsiasi voce», è ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
- 2.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il prezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

- 2.5. Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono state osservate, il prodotto non acquisisce il carattere originario se la trasformazione eseguita, considerata globalmente, è insufficiente ai sensi dell'articolo 7.

Nota 3

- 3.1. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse è anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi.
- 3.2. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, in tal caso le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

Secondo la regola per le macchine da cucire, il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto «zigzag» devono essere prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

- 3.3. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili.

- 3.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 e 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

- 4.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati.
- 4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintentici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

- 5.1. Nel caso dei prodotti classificati nelle voci che figurano nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione che rappresentano globalmente il 10% o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche note 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10% del peso del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10% del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto

misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due diversi materiali tessili di base.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. È quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10 % del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso.

- 5.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 5.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza è del 30 % per tale nastro.

Nota 6

- 6.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

- 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

Nota 7

- 7.1. Per «trattamento specifico» ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:
- distillazione sotto vuoto;
 - ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ⁽¹⁾;
 - cracking;
 - reforming;
 - estrazione mediante solventi selettivi;
 - trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - polimerizzazione;
 - alchilazione;
 - isomerizzazione.

⁽¹⁾ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

7.2. Per «trattamento specifico» ai sensi delle voci 2710, 2711, 2712 si intendono le seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- ij) isomerizzazione;
- k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
- n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
- o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO

Voce doganale SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207
da 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari
0402, da 0404 a 0406	Latte e latticini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uovo, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
<p>da 0710 a 0713</p> <p>ex 0710</p> <p>ex 0711</p>	<p>Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti</p> <p>Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato</p> <p>Granturco dolce, temporaneamente conservato</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari</p> <p>Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato</p> <p>Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato</p>
<p>0811</p> <p>0812</p> <p>0813</p> <p>0814</p>	<p>Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:</p> <p>— con aggiunta di zuccheri</p> <p>— altre</p> <p>Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate</p> <p>Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo</p> <p>Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria</p> <p>Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria</p> <p>Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria</p> <p>Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria</p>
<p>ex capitolo 11</p> <p>ex 1106</p>	<p>Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti</p> <p>Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari</p> <p>Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708</p>
<p>1301</p>	<p>Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)
ex 1302	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati
1501	<p>Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — grassi di ossa o grassi di cascami — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207, oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207</p>
1502	<p>Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — grassi di ossa o grassi di cascami — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari</p>
1504	<p>Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari</p>
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	<p>Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — frazioni solide — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari</p>
da ex 1507 a 1515	<p>Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba — altri, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> — olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone; — oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari 	<p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari</p>

(1)	(2)	(3)
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: — maltosio e fruttosio chimicamente puri — altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> — estratti di malto — altri 	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
1902	PASTE alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — senza aggiunta di cacao: <ul style="list-style-type: none"> — Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati — altri — con aggiunta di cacao 	<p>Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie «Zea indurata» ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e — il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle alla voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11

(1)	(2)	(3)
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari
2004 e 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari
2006	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: — frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata — frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — altri	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2101	Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria
ex 2103	— Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti — Senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da farina di senapa

(1)	(2)	(3)
ex 2104	<p>— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati</p> <p>— Preparazioni alimentari composte omogeneizzate</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005</p> <p>Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati</p>
ex 2106	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole	Fabbricazione a partire da altri mosti di uva
2205, ex 2207, ex 2208 ed ex 2209	I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol.	Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcoliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾ Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi

⁽¹⁾ Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)
<p>da 2710 a 2712</p> <p>da 2713 a 2715</p>	<p>Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base</p> <p>Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi</p> <p>Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati</p> <p>Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi</p> <p>Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche</p> <p>Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale</p>	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
<p>ex capitolo 28</p> <p>ex 2811</p> <p>ex 2833</p>	<p>Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso</p> <p>Triossido di zolfo</p> <p>Solfato di alluminio</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da diossido di zolfo</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
<p>ex capitolo 29</p> <p>ex 2901</p>	<p>Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p> <p>Idrocarburi aciclici utilizzati come carburante o combustibile</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

⁽¹⁾ Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾ Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi — Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: — prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁽¹⁾ Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)
<p>3002 (segue)</p>	<p>— altri:</p> <p>— sangue umano</p> <p>— sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico</p> <p>— frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero</p> <p>— emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
<p>3003 e 3004</p>	<p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
<p>ex capitolo 31</p>	<p>Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
<p>ex 3105</p>	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pastiche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di potassio e di magnesio 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽¹⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3203 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» ⁽²⁾ diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽³⁾ Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate: Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi di residui paraffinici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁽¹⁾ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

⁽²⁾ Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.

⁽³⁾ Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)
ex 3404 (segue)	— altri	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519, — i materiali della voce 3404 <p>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 35	<p>Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi i prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3505	<p>Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — eteri ed esteri di amido — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108</p>
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 37	<p>Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3701	<p>Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702</p>
3702	<p>Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702</p>
3704	<p>Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704</p>

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	<ul style="list-style-type: none"> — Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose — Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno
da 3808 a ex 3811 da 3812 a 3814 da 3818 a 3820 3822 e 3823	Prodotti vari delle industrie chimiche: <ul style="list-style-type: none"> — i seguenti prodotti della voce 3823: <ul style="list-style-type: none"> — leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali — gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici — la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905 — i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali — gli scambiatori di ioni — le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche — gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas — le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante — gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici — gli oli di flemma e l'olio di Dippel — miscele di sali aventi differenti anioni — paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto — altri 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da ex 3901 a 3915	<p>Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — prodotti addizionali omopolimerizzati — altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p>
ex 3907	Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p>
da ex 3916 a 3921	<p>Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie — altri: <ul style="list-style-type: none"> — prodotti addizionali omopolimerizzati — altri 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p>
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	<p>Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio</p>

⁽¹⁾ Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3)
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4001 4005 4012 ex 4017	Lastre «crêpe» di gomma per soles Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma Articoli in gomma indurita	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex 4102 da 4104 a 4107 4109	Pelli gregge di ovini, senza vello Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Slanatura di pelli di ovini Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4302 4303	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: — tavole, croci e manufatti simili — altri Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex 4403 ex 4407 ex 4408 ex 4409 da ex 4410 a 4413	Legno semplicemente squadrato Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm — Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina — Liste e modanature Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrassato Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina Levigatura o incollatura, con giunture a spina Fabbricazione di liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature

(1)	(2)	(3)
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno
	— Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fucelli della voce 4409
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale, della voce 4501
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

(1)	(2)	(3)
4910	<p>Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone — altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911</p>
<p>ex 5003</p> <p>da 5501 a 5507</p> <p>ex capitoli da 50 a 55</p>	<p>Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati</p> <p>Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco</p> <p>Filati e monofilamenti</p> <p>Tessuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma — altri 	<p>Cardatura o pettinatura dei cascami di seta</p> <p>Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia, cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta <p>Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — filati di cocco, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta o <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — filati di cocco, — materiali chimici o paste tessili, — materiali per la fabbricazione della carta

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
5602	<p>Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:</p> <p>— feltri all'ago</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Tuttavia:</p> <p>— il filato di polipropilene della voce 5402</p> <p>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o</p> <p>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>
5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>
5605	<p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spirali (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>
5606	<p>Filati spirali (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirali), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spirali); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
capitolo 57	<p>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di feltro ad ago — di altri feltri — di altri materiali tessili 	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura
ex capitolo 58	<p>Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma — altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili <p>o</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati
5902	<p>Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:</p> <p>— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili</p>
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾
5905	<p>Rivestimenti murali di materie tessili:</p> <p>— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili <p>o</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5906	<p>Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:</p> <p>— tessuti a maglia</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
<p>5906 (segue)</p> <p>5907</p> <p>ex 5908</p> <p>da 5909 a 5911</p>	<p>— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili</p> <p>— altri</p> <p>Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili</p> <p>Reticelle ad incandescenza impregnate</p> <p>Manufatti tessili per usi industriali:</p> <p>— dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali chimici</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia</p> <p>Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>
<p>capitolo 60</p>	<p>Stoffe a maglia</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>
<p>capitolo 61</p>	<p>Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:</p> <p>— ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati ⁽²⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>
<p>ex capitolo 62</p> <p>ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6211 ed ex 6217</p>	<p>Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p> <p>Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati ⁽²⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da filati ⁽²⁾</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p>

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 5.

⁽²⁾ Vedi nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
<p>ex 6210, ex 6216 e ex 6217</p> <p>6213 6214</p> <p>ex 6217</p>	<p>Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato</p> <p>Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:</p> <p>— ricamati</p> <p>— altri</p> <p>Fodere interno collo e polsi, tagliate</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽¹⁾ ⁽²⁾</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽¹⁾ ⁽²⁾</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
<p>da 6301 a 6304</p> <p>6305</p>	<p>Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:</p> <p>— in feltro, non tessuti</p> <p>— altri:</p> <p>— ricamati</p> <p>— altri</p> <p>Sacchi e sacchetti da imballaggio</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽²⁾:</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Fabbricazione da filati semplici, grezzi ⁽²⁾ ⁽³⁾, o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ⁽²⁾ ⁽³⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽²⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>

⁽¹⁾ Vedi nota n. 6.

⁽²⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 5.

⁽³⁾ Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuti lavorati a maglia o ad uncinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma), vedi nota 6.

(1)	(2)	(3)
6306 ex 6307 6308	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio: — non tessuti — altri Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6503 6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽²⁾ Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽²⁾
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803 ex 6812 ex 6814	Lavori di ardesia naturale o agglomerata Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
7006 7007 7008	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smusato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 5.

(2) Vedi nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e — lana di vetro
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: — greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
<p>ex capitolo 74</p> <p>ex 7403</p>	<p>Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso</p> <p>Leghe di rame, gregge</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami</p>
<p>ex capitolo 75</p>	<p>Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
<p>ex capitolo 76</p> <p>7601</p> <p>ex 7616</p>	<p>Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso</p> <p>Alluminio grezzo</p> <p>Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiera o nastri spiegati di alluminio</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiera o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
<p>ex capitolo 78</p> <p>7801</p>	<p>Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso</p> <p>Piombo greggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Piombo raffinato — altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da piombo d'opera</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	<p>Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rulli compressori — altri 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: — macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore — altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
8519	Giaradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: <ul style="list-style-type: none"> — matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi — altri 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i video-proiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8529	<p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:</p> <ul style="list-style-type: none"> — adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini — altre 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517.	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemi elettronici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli -uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8804	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori: — rotochutes — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804 Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018, e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)
ex 9018	Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: — parti ed accessori — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: — di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Teste di mazze da golf	Fabbricazione a partire da sbizzi
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

(1)	(2)	(3)
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'Estonia possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (Indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (Indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (*) modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A , addì (Firma)	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a , addì (Firma)	

(*) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> <p>(*) Segnare con una X la menzione applicabile.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (Indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (¹), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	

(¹) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (*):

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenesero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addi

.....
(Firma)

(*) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

*ALLEGATO IV***FORMULARIO EUR.2**

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 × 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m².
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'Estonia possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.



(RECTO)
Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

FORMULARIO EUR.2 N.		1	Formulario utilizzato negli scambi preferenziali tra (*) e		
2	Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	3	Dichiarazione dell'esportatore Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1.		
4	Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)		5	Luogo e data	
7			6	Firma dell'esportatore	
		8	Paese d'origine (*)	9	Paese di destinazione (*)
7		8		10	Massa lorda (kg)
				11	
11		12		Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (*) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore	

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.
(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.
(3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.
(4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)

<p>13 Richiesta di controllo Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*)</p> <p>Fatto a, addi 19.....</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p>	<p>14 Risultato del controllo Il controllo effettuato ha permesso di constatare (*)</p> <p><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte.</p> <p><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate).</p> <p>Fatto a, addi 19.....</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>(*) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.</p>
---	---


(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella n. 11.

ALLEGATO V

Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b)



(1) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.

(2) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

PROTOCOLLO N. 4

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra l'Estonia, la Spagna e il Portogallo

CAPITOLO I

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra la Spagna e l'Estonia

Articolo 1

Le disposizioni del presente accordo relative agli scambi di cui al titolo II sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee (in appresso denominato «l'atto di adesione»).

Articolo 2

Ai sensi dell'atto di adesione, la Spagna non accorda ai prodotti originari dell'Estonia un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

Articolo 3

L'adempimento da parte della Spagna degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempreché l'Estonia sia stata esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

Articolo 4

Alle importazioni in Spagna di prodotti originari dell'Estonia possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato A.

Articolo 5

Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicato il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle isole Canarie, e la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che

istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN).

CAPITOLO II

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra il Portogallo e l'Estonia

Articolo 6

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo II sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'atto di adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee (in appresso denominato «l'atto di adesione»).

Articolo 7

Ai sensi dell'atto di adesione, il Portogallo non accorda ai prodotti originari dell'Estonia un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

Articolo 8

L'adempimento da parte del Portogallo degli obblighi previsti dall'articolo 4 del paragrafo 2 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempreché l'Estonia sia stata esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

Articolo 9

Alle importazioni in Portogallo di prodotti originari dell'Estonia possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato B.

ALLEGATO A

Codice NC		
ex 0102 90 10 ⁽¹⁾	0206 41 91	0403 10 24
ex 0102 90 31 ⁽¹⁾	0206 49 91	0403 10 26
ex 0102 90 33 ⁽¹⁾		ex 0403 90 51
ex 0102 90 35 ⁽¹⁾	0208 10 10	ex 0403 90 53 ⁽⁴⁾
ex 0102 90 37 ⁽¹⁾		ex 0403 90 59 ⁽⁴⁾
	0209 00 11	
	0209 00 19	0404 10 91
0103 91 10	0209 00 30	0404 90 11
0103 92 11		0404 90 13
0103 92 19	0210 11 11	0404 90 19
	0210 11 19	0404 90 31
	0210 11 31	0404 90 33
0203 11 10	0210 11 39	0404 90 39
0203 12 11	0210 12 11	
0203 12 19	0210 12 19	
0203 19 11	0210 19 10	ex 1601 ⁽⁵⁾
0203 19 13	0210 19 20	
0203 19 15	0210 19 30	ex 1602 10 00 ⁽⁵⁾
0203 19 55	0210 19 40	ex 1602 20 90 ⁽⁵⁾
0203 19 59	0210 19 51	1602 41 10
0203 21 10	0210 19 59	1602 42 10
0203 22 11	0210 19 60	1602 49 11
0203 22 19	0210 19 70	1602 49 13
0203 29 11	0210 19 81	1602 49 15
0203 29 13	0210 19 89	1602 49 19
0203 29 15	0210 90 31	1602 49 30
0203 29 55	0210 90 39	1602 49 50
0203 29 59	ex 0210 90 90 ⁽²⁾	ex 1602 90 10 ⁽⁶⁾
		1602 90 51
0206 30 21	ex 0401 ⁽³⁾	
0206 30 31	0403 10 22	ex 1902 90 30 ⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Esclusi gli animali per le corride.

⁽²⁾ Solo di suini domestici.

⁽³⁾ In imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri.

⁽⁴⁾ Non conservati, né concentrati né imballati, destinati esclusivamente all'alimentazione umana.

⁽⁵⁾ Solo quelli contenenti carni o frattaglie commestibili di suini domestici.

⁽⁶⁾ Solo quelle contenenti sangue di maiale.

⁽⁷⁾ Unicamente:

— le salsicce fatte di carni, frattaglie commestibili o sangue di suini domestici,

— tutte le preparazioni o i prodotti conservati contenenti carni o frattaglie commestibili di suini domestici.

ALLEGATO B

Codice NC

0701 10 00
 0701 90 10
 0701 90 51
 0701 90 59

PROTOCOLLO N. 5

relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni adottate dalla Comunità e dall'Estonia che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;
- b) «dazi doganali»: tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle parti contraenti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;
- c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- e) «infrazione»: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che

consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

- a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;
- b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale dell'altra parte;
- c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;
- d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Senza bisogno di una richiesta preliminare, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra parte contraente;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.

*Articolo 5***Consegna/Notifica**

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

— consegnare tutti i documenti e

— notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

*Articolo 6***Forma e contenuto delle domanda di assistenza**

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
- b) la misura richiesta;
- c) l'oggetto e il motivo della domanda;
- d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

*Articolo 7***Adempimento delle domande**

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire diretta-

mente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

*Articolo 8***Forma in cui devono essere comunicate le informazioni**

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

*Articolo 9***Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza**

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

- a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
- b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero
- c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa

presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la parte che riceve i dati informa la parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.

3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

4. La parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.

5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui suoi scopi.

Articolo 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni ottenute ai fini del presente protocollo possono

essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autentiche che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 13

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 14

Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali dell'Estonia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare alla commissione mista le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 15

Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca

che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e l'Estonia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

PROTOCOLLO N. 6

sulle concessioni con limiti annui

Le parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio di un qualsiasi anno, ogni concessione accordata entro limiti annui sarà adeguata proporzionalmente.

ATTO FINALE

I plenipotenziari della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI ESTONIA, qui di seguito denominata «Estonia»,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles il diciotto luglio millenovecentonovantaquattro per la firma dell'accordo sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, qui di seguito denominato «accordo», hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'accordo, nonché i seguenti protocolli:

- protocollo 1 sul commercio dei tessuti e dei capi d'abbigliamento
- protocollo 2 sugli scambi tra l'Estonia e la Comunità di prodotti agricoli trasformati
- protocollo 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
- protocollo 4 sulle disposizioni specifiche relative agli scambi tra l'Estonia, la Spagna e il Portogallo
- protocollo 5 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale
- protocollo 6 sulle concessioni con limiti annui

I plenipotenziari della Comunità e i plenipotenziari dell'Estonia hanno inoltre preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso e allegati al presente atto finale:

accordo in forma di scambio di lettere sul trasporto marittimo

accordo in forma di scambio di lettere per quanto riguarda il riconoscimento del carattere regionale della peste suina africana nel Regno di Spagna

I plenipotenziari della Comunità hanno preso atto della dichiarazione elencata in appresso ed allegata al presente atto finale:

dichiarazione dell'Estonia relativa all'articolo 18, paragrafo 3 dell'accordo

Hecho en Bruselas, el dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles, den attende juli nitten hundrede og fire og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Juli neunzehnhundertvierundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Ιοθλίοθ χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα.

Done at Brussels on the eighteenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Bruxelles, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto luglio millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Brussel, de achttiende juli negentienhonderd vierennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Julho de mil novecentos e noventa e quatro.

Allakirjutatud Brüsselis juulikuu kaheksateistkümnendal päeval tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal.

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities


Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopa Ühenduste nimel



Por la República de Estonia

For Republikken Estland

Für die Republik Estland

Για τη Δημοκρατία της Εσθονίας

For the Republic of Estonia


Pour la république d'Estonie

Per la Repubblica di Estonia

Voor de Republiek Estland

Pela República de Estónia

Eesti Vabariigi nimel



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Juri Luik', written in a cursive style. Below the signature is a short horizontal line.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia sul trasporto marittimo

A. Lettera della Comunità

Signore,

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto segue:

al momento della firma dell'accordo di libero scambio tra le Comunità europee e l'Estonia, le Parti si sono impegnate a trattare nel modo appropriato le questioni relative alle operazioni di navigazione, segnatamente quelle che rischiano di ostacolare lo sviluppo del commercio. Si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel rispetto del principio di una concorrenza libera e leale su basi commerciali.

Si è inoltre deciso che di tali questioni discuterà anche la commissione mista.

Voglia gradire, Signore, l'espressione della nostra profonda stima.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

B. Lettera della Repubblica di Estonia

Signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera e confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto segue:

«al momento della firma dell'accordo di libero scambio tra le Comunità europee e l'Estonia, le Parti si sono impegnate a trattare nel modo appropriato le questioni relative alle operazioni di navigazione, segnatamente quelle che rischiano di ostacolare lo sviluppo del commercio. Si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel rispetto del principio di una concorrenza libera e leale su basi commerciali.

Si è inoltre deciso che di tali questioni discuterà anche la commissione mista.»

Voglia gradire, Signore, l'espressione della nostra profonda stima.

*Per il governo
della Repubblica di Estonia*

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia per quanto riguarda il riconoscimento del carattere regionale della peste suina africana nel Regno di Spagna

A. Lettera della Repubblica di Estonia

Signore,

mi prego far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e l'Estonia nel quadro dei negoziati relativi all'accordo di libero scambio per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che l'Estonia accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le province di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordova, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, e nelle successive decisioni della Commissione.

L'Estonia accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria estone.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo
della Repubblica di Estonia*

B. Lettera della Comunità

Signore,

mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«mi prego far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e l'Estonia nel quadro dei negoziati relativi all'accordo di libero scambio per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che l'Estonia accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le province di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordova, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, e nelle successive decisioni della Commissione.

L'Estonia accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria estone.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente.»

Mi prego confermarLe che la Comunità è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

DICHIARAZIONE DELL'ESTONIA

Qualora siano introdotti in Estonia dazi tariffari tra il 1° gennaio 1994 e l'entrata in vigore dell'accordo, l'Estonia applica mutatis mutandis la procedura e le norme sostanziali di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del presente accordo.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra

(94/975/CECA, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

Sono approvati, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, nonché i protocolli, gli scambi di lettere e le dichiarazioni.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, paragrafo 2,

I testi suddetti sono acclusi alla presente decisione ⁽¹⁾.

previa consultazione del comitato consultivo CECA e con il parere conforme del Consiglio,

Articolo 2

considerando che la conclusione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali è necessaria per il conseguimento degli obiettivi della Comunità enunciati, in particolare, agli articoli 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Il presidente della Commissione procede alla notifica di cui all'articolo 49 dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

considerando che il trattato non prevede tutti i casi contemplati dalla presente decisione,

Per la Commissione

Il Presidente

Jacques DELORS

⁽¹⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.